



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N.736/DecA/23 del 11.04.2011**

**Oggetto:** Attuazione della delibera N. 18/16 del 05.04.2011. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria), e in particolare l'articolo 4 comma 20;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 18/16 del 5 aprile 2011 che detta le nuove disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, di qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 per un importo complessivo di 1.000.000 di euro. UPB S06.04.009 CAP. SC06.1027 di cui alla L.R 1/2011
- CONSIDERATO che la succitata Deliberazione dispone che l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può dettare con proprio decreto le modalità per l'applicazione del programma dettagliato nell'Allegato alla deliberazione al fine di dare piena attuazione al programma senza che vengano alterati gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta regionale;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

**CONSIDERATO** che sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza e che in forza della DGR n. vengono disposti nuovi criteri, come discusso e concordato tra Assessorato, ARA Sardegna, APA provinciali e ARGEA Sardegna con particolare riferimento ai seguenti contenuti:

-estensione dell'aiuto alle razze Chianina e Piemontese;

-individuazione dell'età massima dei riproduttori, non superiore a 10 anni;

-impegno dell'azienda a detenere il riproduttore per almeno 2 anni, dalla data di registrazione nell'anagrafe zootecnica e a non richiedere l'aiuto per compravendita di riproduttori contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL;

-parametrazione dell'aiuto in maniera omogenea comprese le razze a limitata diffusione ai prezzi medi nazionali ISMEA validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della L.218/88 con riferimento per l'annualità in corso alla rilevazione riferita alla razza bruna e al periodo (20.12.2010/02.01.2011) dell'area Centro e Sardegna- Sassari;

-di adeguare il massimale aziendale dell'importo complessivo degli aiuti concessi ad ogni singola impresa, che nel il periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011 non può superare i 15.000 euro (Comunicazione Commissione- Quadro per le misure di Aiuti di Stato -GU C 6 dell'11 gennaio 2011);

**RITENUTO** necessario definire una nuovo Allegato al presente Decreto denominato: ALLEGATO 1/2011 che consenta una lettura univoca tra nuovi criteri e precedenti non in contrasto, tale da assicurare che l'Agenzia Argea Sardegna, alla quale la Giunta ha affidato l'attuazione del presente programma disponga, anche semplificando procedimento e procedura l'erogazione dell'aiuto, conformemente al deliberato della Giunta Regionale ed al presente Decreto;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

### **DECRETA**

- ART. 1 Le disposizioni contenute nei Decreti attuativi della DGR N.29/43 del 25.06.2009 in contrasto con il presente decreto e con la DGR N. 18/16 del 05.04.2011 sono abrogati.
- ART. 2 E' approvata la spesa massima ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine delle diverse categorie già definite e le nuove individuate. Il nuovo allegato denominato (ALLEGATO 1/2011) dettaglia e definisce i nuovi criteri. Sono fatti salvi criteri e disposizioni vigenti non in contrasto con il presente Decreto.
- ART. 3 L'Eleggibilità della spesa è da intendersi a far data dal 16.06.2010.
- ART. 4 L' ALLEGATO 1/2011, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
- ART. 4 Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione all'Argea Sardegna e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su Internet nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

**L'Assessore**

On.le Mariano Contu